

CIRCOLARE N.7 DEL 23/12/2019



La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno

Con l'avvicinarsi di fine anno 2019, aumentano i dubbi su **quando è possibile detrarre l'Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2019 ma consegnate nel 2020**.

Il 2019 è infatti il primo anno di applicazione quasi generalizzata dell'obbligo di **fatturazione elettronica**, che, come ognuno ha avuto modo di verificare, ha rivoluzionato non solo le **modalità di emissione**, ma anche i **tempi** in cui è possibile esercitare la **detrazione**.

Infatti, il **transito presso lo SdI** (sistema di interscambio) fa sì che la **data di ricezione** delle stesse abbia carattere assolutamente oggettivo, cosa che invece quasi mai accadeva con le fatture cartacee.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nota bene: la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

La detrazione dell'IVA di fatture a cavallo d'anno

Volendo riassumere, in maniera estremamente sintetica, le situazioni possibili, presentiamo la tabella seguente.

Data di emissione	Data di invio/ricezione	Data di registrazione	Detrazione
Dicembre 2019	Dicembre 2019	Dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
		entro aprile 2020	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
		dopo aprile 2020	Detrazione non ammessa
	Gennaio 2020	Gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

Il metodo più semplice per evitare i sezionali potrebbe essere il seguente:

Data fattura	Data ricezione SdI	Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione	Momento finale per la detrazione
Dicembre	Dicembre	Dicembre	30/4/2020
Dicembre	Gennaio	Gennaio	30/4/2021

Non si detrae l'IVA delle fatture 2019 registrate nel 2020

Occorre ricordare che la regola in base alla quale è possibile detrarre nella liquidazione del mese x, quanto registrato entro il 15 del mese x+1 **non è applicabile alle fatture datate 2019 ma registrate entro il 15/1/2020.**

In vista del 31/12/2019, operativamente è pertanto consigliabile di contattare i propri fornitori, in particolare quando l'importo dell'IVA su una fattura che "deve arrivare" è di importo rilevante, per premere affinché la fattura venga inviata al Sistema Di Interscambio entro la data del 31/12/2019, in modo da poter recuperare l'imposta già in questo anno. Il problema è che tante aziende chiuderanno per ferie già dal 20/12/2019, quindi meglio sollecitare il prima possibile.

Normativa sugli Omaggi

In vista delle feste natalizie molte aziende e professionisti si attivano per effettuare gli omaggi ai clienti e dipendenti, Vi illustriamo di seguito brevemente la normativa.

Omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di **beni destinati ad essere ceduti gratuitamente**, la cui produzione o il cui commercio **non rientra nell'attività propria** dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio **NON** rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario (al lordo dell'IVA indetraibile) superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fis-sati dal D.M. 19/11/08 (art.108, co.2 Tuir)	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2 n.4) DPR n. 633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 50	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario (al lordo dell'IVA indetraibile) superiore a € 50		Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Per la **definizione di “spese di rappresentanza”**, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell'IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all'art. 1, comma 1,

D.M. 19.11.2008, il quale definisce “**inerenti**” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

- erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di **generare anche potenzialmente benefici economici** per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

- costituisce **spesa di rappresentanza** se dato **ai clienti**;
- **non costituisce spesa di rappresentanza** (per mancanza del principio di inerenza) **se dato ai dipendenti**. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi ai dipendenti

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Per quanto riguarda gli omaggi dati ai dipendenti in vista del Natale **sono deducibili** purché non si rientri nelle previsioni dell'articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria assistenziale etc..., (cc.dd. oneri di utilità sociale).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta invece se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione. Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.